

La giurisprudenza

01 | LE PROVE RICHIESTE AL PRIVATO

Al danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell'amministrazione poiché può limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto. Ai fini della prova dell'elemento soggettivo vanno applicate le regole di comune esperienza e la presunzione semplice (articolo 2727 del Codice civile). Spetta poi all'amministrazione provare se si è trattato di un'errore scusabile. *Consiglio di Stato, sezione IV, 2 febbraio 2017, n. 602*

02 | ERRORE SCUSABILE E DIFESA DELLA PA



L'errore è scusabile in caso di: contrasti giurisprudenziali nell'interpretazione di una norma; formulazione incerta od oscura di una norma di recente entrata in vigore; complessità oggettiva della fattispecie; comportamenti rilevanti di altri soggetti; dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata successiva all'emanazione dell'atto contestato. *Consiglio di Stato, sezione IV, 12 febbraio 2010, n. 785*

03 | LE RESPONSABILITÀ DEL DANNEGGIATO



Il comportamento omissivo colposo del danneggiato sussiste, ogni volta che tale inerzia, contraria a diligenza, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Va però precisato che la regola contenuta nell'articolo 1227, comma 1 del Codice civile non è espressione del principio di auto responsabilità, quanto piuttosto un corollario del principio di causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile; con la conseguenza che la colpa ex articolo 1227, comma 1 del Codice civile deve essere intesa non come criterio di imputazione, ma come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato (Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza 21 novembre 2011, n. 24406) *Consiglio di Stato, sezione V, decisione del 9 ottobre 2013, n. 4968*

04 | LA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Il risarcimento presuppone un giudizio prognostico sulla fondatezza o meno dell'istanza,

in funzione dell'esigenza di accertare se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, ma di una situazione soggettiva di oggettivo affidamento circa la sua favorevole conclusione. *Corte di Cassazione, sezione III civile, 11 febbraio 2005, n. 2705*

05 | COME TUTELARE L'INTERESSE LEGITTIMO



Anche il risarcimento conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur nell'ipotesi che si sia in presenza di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata ad esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegata a tale interesse; ma tale giudizio prognostico non è consentito se questa aspettativa è molto aleatoria. *Consiglio di Stato, sezione V, decisione del 27 gennaio 2016, n. 265*